



# ***REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE***



## ***Ufficio Tecnico***

### **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE**

Art. 1) Il Centro Sportivo di proprietà del Comune di Bellinzago Novarese, situato nella zona sportiva di via Cameri, è composto dalle seguenti sezioni:

- Sezione Palestre
- Sezione Pista e Pedana di atletica Leggera
- Sezione campi di calcio

Alla gestione ed al funzionamento del centro Sportivo, come all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività ad esso connesse, il Comune provvede secondo le norme del presente Regolamento, stanziando all'uopo, annualmente speciali fondi nel bilancio ordinario a seconda delle necessità.

Art. 2) L'Amministrazione Comunale, assistita dalla eventuale Commissione comunale competente, presiede nell'ambito delle norme del presente Regolamento, alla conservazione ed al funzionamento del Centro sportivo, nonché alla vigilanza delle attività inerenti, affidando le incombenze agli Uffici comunali competenti in materia.

L'Ufficio Tecnico comunale provvede entro le direttive emanate dalla Giunta Municipale, al coordinamento delle attività e dei servizi specifici.

Art. 3) La determinazione degli orari d'uso compete alla Giunta Municipale.

Art. 4) Il Centro Sportivo è a disposizione delle attività sportive svolte nell'ambito dell'organizzazione del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e dei Gruppi sportivi locali interessati, con il solo onere del concorso nelle spese di gestione.

Possono farne richiesta d'uso, gli Enti, le Società Sportive e i cittadini privati residenti nel Comune. La richiesta dovrà essere presentata all'A.C. con un anticipo di giorni 30 per le attività continuative e giorni 10 per le attività saltuarie.

Art. 5) A titolo di corrispettivo per le spese di gestione, il Comune provvede a richiedere al pubblico, alle società, agli enti e ai gruppi utenti, sia per allenamenti che per manifestazioni, i canoni di concessione di cui ai tariffari deliberati annualmente. Il mancato pagamento delle tariffe stabilite comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione e le normali azioni del Comune per il recupero del credito. E' fatto ai beneficiari, di subaffittare le strutture loro concesse.

Art. 6) La concessione dei servizi Bar, pubblicità, guardaroba, affitto cuscini ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, deve formare oggetto di apposito separato Regolamento

Art. 7) E' vietato l'ingresso posteriore al Centro sportivo, a tutti i cittadini che non siano stati espressamente autorizzati.

Art. 8) I disabili in carrozzella possono accedere all'interno delle strutture sportive fornite di apposito permesso durante le manifestazioni sportive.

Art. 9) Solo durante gli allenamenti è consentita l'introduzione delle biciclette che saranno depositate negli spazi appositamente destinati.

Art. 10) Eventuali allacciamenti telefonici potranno essere eseguiti a cura e spese del Comune, dietro motivata richiesta della società. Le spese d'uso e di gestione dell'utenza saranno a totale carico della Società.

Art. 11) Al termine della concessione il Presidente della Società o il beneficiario dovrà restituire all'Ufficio Tecnico le chiavi in suo possesso.

Art. 12) E' vietato l'ingresso al Centro sportivo a tutti i mezzi non espressamente autorizzati.

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE TRIBUNE E DEI SOTTOSTANTI SPOGLIATOI**

Art. 1) Il presente regolamento riguarda l'utilizzo delle tribune e dei sottostanti spogliatoi con locali annessi, ubicati all'interno del Centro sportivo di via Cameri.

Art. 2) Possono farne richiesta d'uso, gli Enti, le Società sportive e i cittadini privati residenti nel comune. La richiesta dovrà essere presentata alla G.M. con un anticipo di giorni 30.

Art. 3) Nella richiesta dovranno essere specificate le finalità che ogni richiedente intende perseguire, il nominativo di un responsabile che sottoscriva la richiesta e che risponda all'A.C. di eventuali danni e l'accettazione del presente regolamento.

Per le manifestazioni nelle quali fosse prevista dall'organizzatore la ripresa televisiva o la radiotrasmissione, l'organizzatore stesso è tenuto a dichiararlo espressamente nella domanda. Il concessionario dovrà inoltre munirsi, a proprie cure e spese, dei necessari permessi di Pubblica Sicurezza e SIAE, impegnandosi ad attuare quanto prescritto. Dovrà inoltre provvedere ad assicurare, a sua cura e spese, il necessario servizio medico, secondo le vigenti disposizioni e dovrà garantire il rispetto di limite massimo di capienza del campo sportivo, fissato dalla Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza in un massimo di 1850 persone, di cui 850 per la tribuna. Sarà inoltre cura del Concessionario, assicurarsi che durante l'utilizzo delle strutture, l'apertura di tutte le porte a servizio delle uscite di sicurezza avvenga costantemente a semplice spinta e che siano sgombri i corridoi di deflusso del pubblico, specie in corrispondenza delle uscite di sicurezza.

Art. 4) La Giunta municipale esamina ogni richiesta e stabilisce le concessioni e le precedenze a suo giudizio discrezionale.

Art. 5) Gli Enti e le Società sportive hanno la precedenza sui privati cittadini.

Art. 6) Non è consentito l'uso dell'intera struttura, sia pure saltuario, per attività diverse da quelle per le quali è stata richiesta e data la concessione ed è fatto divieto di accedere ad altri locali annessi agli spogliatoi stessi, dei quali non sia stato concesso l'uso.

Art. 7) I beneficiari della concessione potranno accedere agli spogliatoi e alla tribuna solo nei giorni e nelle ore in cui l'impianto è aperto.

Art. 8) La Società sportiva, e per essa il Presidente o il beneficiario, assume ogni responsabilità per incidenti di qualunque natura che potranno derivare agli appartenenti alla Società, al Gruppo o agli utenti, durante le ore in cui questi si troveranno ad usufruire delle strutture e per danni che gli stessi avranno eventualmente arrecato alle persone, ai locali, agli arredi ed alle strutture ed attrezzature della palestra. A tal fine il Comune si riserva di chiedere la stipulazione di una congrua polizza assicurativa che copra danni materiali alle attrezzature, stipulazione alla quale è subordinato il rilascio della concessione richiesta.

Art. 9) I beneficiari sono tenuti a mantenere e far mantenere un contegno civile, a vietare l'ingresso negli spogliatoi a persone non facenti parte del Gruppo o ente, a vietare l'introduzione di animali, ad impedire schiamazzi, ed a far rispettare il divieto di fumare. Il Presidente o Beneficiario è autorizzato ad allontanare i trasgressori.

Art. 10) Ogni volta al termine dell'uso i locali dovranno essere lasciati in perfetto stato d'ordine e le attrezzature ritirate negli appositi locali. Il Presidente o Beneficiario fornito dell'elenco del materiale, è tenuto ad un responsabile controllo dello stesso. Dovranno essere immediatamente segnalati all'Amministrazione comunale o al custode i danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature, gli eventuali ammanchi od usure di materiale, nonché le eventuali irregolarità riscontrate. Il costo dei danni arrecati o degli ammanchi, verranno addebitati mensilmente alla Società o Gruppo.

Art. 11) La concessione può essere revocata in ogni momento per cause imputabili ai richiedenti o per esigenze di carattere comunale.

Art. 12) Gli organi vigilanti del Comune possono intervenire in ogni momento per accertamenti, onde evitare speculazioni o abusi da parte di chiunque.

Art. 13) Le quote di utilizzo verranno stabilite di anno in anno dalla G.M. con apposita deliberazione.

Art. 14) I beneficiari delle concessioni devono presentarsi nei primi 5 (cinque) giorni del mese di utilizzo, presso l'ufficio di Ragioneria del Comune, per il ritiro della riversale indispensabile per effettuare il versamento presso la tesoreria comunale. Nei successivi 5 (cinque) giorni dovrà essere comunicata la data e il numero di quietanza.

Art. 15) Ogni altra attività, non contemplata dal presente Regolamento dovrà essere normata a parte.

Art. 16) L'uso esclusivo di alcuni locali evidenziati in blu nell'allegata pianta, sarà oggetto di apposito contratto, come da schema allegato.

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI**

Art. 1) Il presente regolamento riguarda l'utilizzo delle palestre comunali ubicate all'interno del Centro sportivo comunale di via Cameri ed all'interno del cortile delle Scuole Elementari di via Vescovo Bovio.

Art. 2) Possono farne richiesta di uso gli enti, le Società sportive e i cittadini privati residenti nel comune. Per la Palestra di via Cameri, la richiesta dovrà essere presentata alla G.M. con un anticipo di giorni 30, mentre per le Palestre poste all'interno del cortile delle Scuole Elementari, la richiesta dovrà essere presentata con un anticipo di giorni 30, in contemporanea alla G.M. , al Consiglio d'Istituto delle Scuole Medie, ed al Consiglio di Circolo della Direzione Didattica del Circolo di Bellinzago.

Art. 3) Per la richiesta si dovrà compilare un apposito modulo in cui si dovranno specificare le finalità che ogni richiedente intende perseguire, il nominativo di un responsabile che sottoscriva la richiesta e che risponda all'A.C. di eventuali danni e l'accettazione del presente Regolamento. Per le manifestazioni nelle quali fosse prevista dall'organizzatore la ripresa televisiva o la radiotrasmissione, l'organizzatore stesso è tenuto a dichiararlo espressamente nella domanda. Il Concessionario dovrà inoltre munirsi, a propria cura e spese, dei necessari permessi di Pubblica sicurezza e S.I.A.E., impegnandosi ad attuare quanto prescritto.

Art. 4) La Giunta municipale esamina ogni richiesta e stabilisce le concessioni e le precedenze a suo giudizio discrezionale.

Art. 5) Gli Enti e le Società sportive hanno la precedenza sui privati cittadini.

Art. 6) Non è consentito l'uso delle palestre, sia pure saltuario, per attività diverse da quelle per le quali è stata richiesta e data la concessione ed è fatto divieto di accedere ad altri locali annessi alla palestra stessa dei quali non sia stato concesso l'uso.

Art. 7) I beneficiari della concessione potranno accedere alla palestra solo nei giorni e nelle ore per i quali è stato concesso l'uso. Gli orari fissati per gli allenamenti devono essere scrupolosamente osservati, in modo da non intralciare l'attività delle altre società o gruppi sportivi.

Art. 8) La Società sportiva, e per essa il Presidente o il beneficiario, assume ogni responsabilità per incidenti di qualunque natura che potranno derivare agli appartenenti alla Società o al Gruppo durante le ore in cui questi si troveranno in palestra e per danni che gli stessi avranno eventualmente arrecato alle persone, ai locali, agli arredamenti ed alle strutture ed attrezzature della palestra. A tal fine il Comune si riserva di chiedere la stipulazione di una congrua polizza di assicurazione che copra danni materiali alle attrezzature, stipulazione alla quale è subordinato il rilascio della concessione richiesta.

Art. 9) I beneficiari sono tenuti a mantenere e a far mantenere un contegno civile, a vietare l'ingresso a persone non facenti parte del Gruppo o Ente, a vietare l'introduzione di

animali, ad impedire schiamazzi, ed a far rispettare il divieto di fumare. Il Presidente o il Beneficiario è autorizzato ad allontanare i trasgressori.

Art.10) Ogni volta, al termine dell'uso della palestra, i relativi locali e le attrezzature dovranno essere lasciati in perfetto stato d'ordine. Dovranno essere immediatamente segnalati all'Amministrazione comunale o al Custode, i danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature, gli eventuali ammanchi di materiale, nonché le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 11) Tutti i partecipanti alle attività dovranno usare scarpette da ginnastica, da pallavolo o pallacanestro, con esclusione di quelle bullonate in gomma tipo calcio.

Art. 12) I beneficiari si dichiarano informati che a norma delle disposizioni del Ministero della P.I. "non è consentito organizzare nelle palestre scolastiche, manifestazioni sportive con la presenza del pubblico" e si impegna ad osservare tale norma.

Art. 13) I beneficiari si impegnano altresì a non installare attrezzi fissi e a non sistemare impianti che possano ridurre le disponibilità dello spazio della palestra.

Art. 14) La Concessione può essere revocata in ogni momento per cause imputabili ai richiedenti o per esigenze di carattere scolastico o comunale.

Art. 15) Gli organi vigilanti del Comune possono intervenire in ogni momento per accertamenti, onde evitare speculazioni o abusi da parte di chiunque.

Art. 16) Le palestre hanno lo scopo di ospitare manifestazioni sportive, tuttavia, la Palestra di via Cameri può essere concessa, in via eccezionale, anche per manifestazioni non sportive a discrezione della G.M. anche con eventuale deposito cauzionale da parte del richiedente. In occasione delle manifestazioni, l'organizzatore dovrà provvedere ad assicurare, a sua cura e spese il necessario servizio medico secondo le vigenti disposizioni, e dovrà garantire il rispetto di limite massimo di capienza della balconata, fissato dalla Commissione Tecnica Provinciale, in 180 persone.

Art. 17) Le quote di utilizzo delle palestre verranno stabilite di anno in anno dalla G.M. con apposita deliberazione. La Giunta Municipale è, inoltre, autorizzata ove lo ritenga opportuno, a richiedere un deposito cauzionale deliberato annualmente dalla stessa.

Art. 18) I beneficiari delle concessioni devono presentarsi nei primi 5 (cinque) giorni del mese di utilizzo presso l'Ufficio Ragioneria del Comune, per il ritiro della reversale indispensabile per effettuare il versamento presso la Tesoreria comunale. Nei successivi 5 (cinque) giorni dovrà essere comunicata data e il numero della quietanza.

## **REGOLAMENTO PER L'USO DEI CAMPO DI CALCIO**

**Art. 1)** Il presente regolamento riguarda l'utilizzo dei campi di calcio comunali, ubicati presso il Centro sportivo di via Cameri .

**Art. 2)** Possono farne richiesta di uso, gli Enti, le Società sportive, e i cittadini privati residenti nel Comune. La richiesta dovrà essere presentata alla G.M. con un anticipo di giorni 30 per le attività continuative e giorni 10 per le attività saltuarie.

**Art. 3)** Nella richiesta devono essere specificate le finalità che ogni richiedente intende perseguire, il nominativo di un responsabile che sottoscriva la richiesta e che risponda all'A.C. di eventuali danni, e l'accettazione del presente regolamento.

**Art. 4)** La Giunta Municipale esamina ogni richiesta e stabilisce le concessioni e le precedenze a suo giudizio discrezionale.

**Art. 5)** Gli Enti e le Società sportive hanno la precedenza sui privati cittadini; l'assegnazione avverrà coi seguenti criteri prioritari:

- a) partite dei campionati indetti dalla F.I.G.C. ;
- b) partite dei campionati non federali (Enti di promozione sportiva, Scuole ed altri limitatamente a quelli in calendario nei giorni di sabato e domenica);
- c) allenamenti delle squadre appartenenti ai campionati F.I.G.C. secondo l'ordine di assegnazione del punto a);
- d) partite di campionati non federali infrasettimanali.

Dovrà, inoltre, essere assicurato il regolare svolgimento di altre manifestazioni sportive che verranno concordate con la Società affidataria.

**Art. 6)** Potrà inoltre essere concesso il campo principale per le seguenti attività:

- a) partite amichevoli di gruppi di cittadini che ne faranno richiesta al termine dei campionati di calcio;
- b) altre attività sportive.

**Art. 7)** Il programma, una volta formato, sentiti i rappresentanti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva ammessi a fruire dei campi di gioco, dovrà essere depositato, a cura della Società concessionaria presso l'Ufficio Tecnico comunale il quale lo trasmetterà agli organi competenti per la regolare ratifica. L'organo competenti per la regolare ratifica. L'organo competente ha la facoltà di apporre modifiche od integrazioni al programma.

**Art. 8)** Il mancato rispetto del calendario, se approvato, o ogni abuso, potrà comportare l'annullamento della concessione.

**Art. 9)** La società sportiva e per essa il Presidente o il Beneficiario, assume ogni responsabilità per incidenti di qualunque natura che potranno derivare agli appartenenti alla società o al Gruppo durante le ore in cui questi si troveranno sul campo e per danni che gli stessi avranno eventualmente arrecato alle persone o alle strutture. La società concessionaria non sarà responsabile per danni causati dalla società ospite, ma avrà l'obbligo di segnalarli alla Forza pubblica presente e alla presenza della suddetta Società.



Il Comune si riserva di disporre dell'impianto in qualunque momento per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività della società secondo il programma approvato. Gli eventuali danni arrecati in occasione di tale uso saranno ripristinati a cura e spese da parte del Comune.

Art. 10) I beneficiari sono tenuti a mantenere e a far mantenere un contegno civile, e a vietare l'ingresso a persone non facenti parte del Gruppo o ente, a vietare l'introduzione di animali, ad impedire schiamazzi. Il Presidente o Beneficiario è autorizzato ad allontanare i trasgressori.

Art. 11) Ogni volta al termine dell'uso del campo, le attrezzature dovranno essere rimesse in ordine nell'apposito ripostiglio. Eventuali danni all'impianto o alle attrezzature o l'eventuale ammanco di parte di queste, dovranno essere immediatamente segnalati al Custode o all'Amministrazione comunale.

Art. 12) I beneficiari si impegnano a non installare attrezzature fisse, e a non sistemare impianti o strutture senza il preventivo assenso della G.M..

Art. 13) La concessione può essere revocata in ogni momento per cause imputabili ai richiedenti o per esigenze di carattere comunale.

Art. 14) Il Comune si riserva il diritto di accedere, in qualsiasi momento e per scopi ispettivi all'impianto oggetto della presente concessione per mezzo del personale dipendente e preposto alla sorveglianza delle attrezzature sportive comunali tranne che per le partite di campionato arbitrate da giudici federali.

Art. 15) Per le manifestazioni nelle quali fosse prevista dall'organizzatore la ripresa televisiva o la radiotrasmissione, l'organizzatore, è tenuto a dichiararlo espressamente nella domanda. Il Concessionario dovrà inoltre munirsi, a proprie cure e spese, dei necessari permessi di Pubblica Sicurezza e S.I.A.E. , impegnandosi ad attuare quanto prescritto.

In occasione di manifestazioni, l'organizzatore dovrà provvedere ad assicurare, a sua cura e spese, il necessario servizio medico e seguire le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

Art. 16) Le quote di utilizzo dei campi verranno stabilite di anno in anno dalla G.M. con apposita deliberazione.

Art. 17) I beneficiari delle concessioni devono presentarsi nei primi 5 (cinque) giorni del mese di utilizzo, presso l'Ufficio di Ragioneria del Comune per il ritiro della reversale, indispensabile per effettuare il versamento presso la Tesoreria comunale. Nei successivi 5 (cinque) giorni dovrà essere comunicata la data ed il numero di quietanza.

## **REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PISTA E PEDANE DI ATLETICA LEGGERA**

Art. 1) Il presente regolamento riguarda l'utilizzo della pista e delle pedane di atletica leggera ubicati all'interno del Centro sportivo di via Cameri.

Art. 2) Possono farne richiesta di uso, gli Enti, le Società Sportive, e i cittadini privati residenti nel Comune. La richiesta, dovrà essere presentata alla G.M. con un anticipo di giorni 30 per le attività continuative e giorni 10 per le attività saltuarie.

Art. 3) Nella richiesta devono essere specificate le finalità che ogni richiedente intende perseguire, il nominativo di un responsabile che sottoscriva la richiesta e che risponda all'A.C. di eventuali danni e l'accettazione del presente regolamento.

Per le manifestazioni nelle quali fosse prevista dall'organizzatore la ripresa televisiva o la radiotrasmissione, l'organizzatore stesso è tenuto a dichiararlo espressamente nella domanda. Il concessionario dovrà inoltre munirsi, a proprie cure e spese, dei necessari permessi di Pubblica Sicurezza e SIAE, impegnandosi ad attuare quanto prescritto.

Art. 4) La Giunta Municipale esamina ogni richiesta e stabilisce le concessioni e le precedenze a suo giudizio discrezionale.

Art. 5) Gli Enti e le Società sportive hanno la precedenza sui privati cittadini.

Art. 6) Non è consentito l'uso della pista e delle pedane per il pattinaggio a rotelle, per il gioco dell'hockey e per altri sports similari; è fatto inoltre divieto di utilizzare le superfici per il passaggio o la sosta di cicli, motocicli o altri mezzi simili.

Art. 7) I beneficiari della concessione potranno accedere alla pista solo nei giorni e nelle ore di apertura previste: da **lunedì a sabato per il periodo invernale dalle ore 14.00 alle ore 17.30**, per il **periodo estivo dalle ore 15.00 alle ore 20.00** ( per periodo estivo si intende il periodo in cui è in vigore l'ora legale). La pista sarà aperta inoltre il **sabato e la domenica mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00**.

Art. 8) Alla pista e alle pedane possono accedere solo atleti dotati di scarpe sportive con soles in gomma o, durante l'attività agonistica, con scarpette chiodate con chiodi da mm. 5. Tutti gli altri tipi di calzature sono vietate. Durante l'allenamento le scarpette con chiodi da mm. 5 possono essere usati solo per lavori specifici e sotto la diretta responsabilità del tecnico sociale.

Art. 9) La Società sportiva, e per essa il Presidente o il Beneficiario, assume ogni responsabilità per incidenti di qualunque natura che potranno derivare agli appartenenti alla Società Sportiva o al Gruppo durante le ore in cui questi si troveranno in pista e per danni che gli stessi avranno eventualmente arrecato alle persone, alle strutture ed alle attrezzature.

A tal fine il Comune si riserva di chiedere la stipulazione di una congrua polizza di assicurazione che copra i danni alle attrezzature, stipulazione alla quale è subordinato il rilascio della concessione richiesta.

A titolo di precauzione non è consentito l'appoggio di tavoli, sedie o altro materiale esercitante pressione fissa sulla superficie.

Art. 10) I beneficiari sono tenuti a mantenere e a far mantenere un contegno civile, a vietare l'ingresso a persone non facenti parte del Gruppo o Ente , a vietare l'introduzione di animali e ad impedire schiamazzi. Il Presidente o Beneficiario è autorizzato ad allontanare i trasgressori.

Art. 11) Ogni volta, al termine dell'uso, le relative attrezzature dovranno essere rimesse in ordine nell'apposito magazzino.

Il beneficiario che sarà in possesso di un elenco di materiale, dovrà segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale o al Custode, i danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature, le usure, gli eventuali ammanchi di materiale, nonché le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 12) Durante gli allenamenti si dovrà utilizzare la pista in senso antiorario con il seguente ordine di corsie:

- Seconda corsia per il mezzofondo;
- Terza e Quarta corsia per i velocisti;
- Quinta e sesta corsia per gli ostacolisti.
- 

Al fine di conservare il più a lungo possibile la prima corsia ne è vietato l'uso durante gli allenamenti salvo che per lavori specifici sotto la diretta responsabilità del tecnico sociale.

Art. 13) La Concessione può essere revocata in ogni momento per cause imputabili ai richiedenti o per esigenze di carattere comunale.

Art. 14) Gli organi vigilanti del Comune possono intervenire in ogni momento per accertamenti, onde evitare speculazioni o abusi da parte di chiunque.

Art. 15) le quote di utilizzo della pista e pedane verranno stabilite di anno in anno dalla G.M. con apposita deliberazione.

Art. 16) I beneficiari delle concessioni devono presentarsi nei primi 5 (cinque) giorni del mese di utilizzo, presso l'Ufficio di Ragioneria del Comune, per il ritiro della reversale indispensabile per effettuare il versamento presso la Tesoreria Comunale.

Nei successivi 5 (cinque) giorni dovrà essere comunicata all'Ufficio tecnico comunale, la data e il numero della quietanza.

**REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NUMERO 11 IN DATA 17.01.1992.**

**SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE N. 49 IN DATA 20.06.1994.**